

La legislazione antiebraica nell'Italia fascista

di Michele Sarfatti

1. *Premessa.*

L'avvio di una politica antiebraica e l'introduzione di una ben determinata legislazione antiebraica costituirono nell'Italia fascista due momenti legati da un rapporto di conseguenza, ma allo stesso tempo distinti. Il secondo atto rappresentò una sorta di concretizzazione automatica del primo ma è legittimo ipotizzare, pur nell'attuale assenza di studi, che una qualche reazione negativa alla campagna di orientamento antiebraica, da parte di settori del paese non ancora obbligati al silenzio totale o alla piena obbedienza alla politica del regime, avrebbe forse potuto inficiare o modificare in qualche modo tale automatismo. Inoltre, se teniamo presente che ancora nel settembre 1938 Mussolini proponeva di esonerare quasi completamente dalla persecuzione alcune categorie di ebrei, prevedendo addirittura di far «compila[re] un album» per «re[nderne] di pubblica ragione i motivi»¹, mentre tra fine ottobre e dicembre di quell'anno decise progressivamente di unificare largamente il loro trattamento a quello degli altri ebrei (anche i primi vennero espulsi dagli impieghi pubblici, dal Partito nazionale fascista – PNF –, dal servizio militare, ecc.)², dobbiamo concludere che il dittatore determinò le ultime caratteristiche dell'impianto della legislazione persecutoria ben dopo aver introdotto la politica antiebraica, e talora dopo lo stesso varo dei provvedimenti legislativi principali.

L'introduzione della legislazione antiebraica costituì (e costituisce tuttora) il più grave atto *innovativo* (non cioè attuato quale sviluppo

¹ M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Zamorani, Torino 1994, p. 43.

² Per l'espulsione dagli impieghi pubblici e dal PNF vedi *ibid.*, pp. 55-6, 120-1; per l'espulsione dal servizio militare vedi Id., *Gli ebrei negli anni del fascismo: vicende, identità, persecuzione*, in *Gli ebrei in Italia*, a cura di C. Vivanti, Einaudi, Torino 1997, II, p. 1690.

di una situazione preesistente) mai compiuto dallo Stato italiano contro una parte dei propri cittadini, identificati sulla base di caratteristiche (presunte) aprioristiche. Se il fascismo «regio», e poi anche quello «repubblicano», non pervennero mai a deliberare la revoca formale della cittadinanza italiana agli italiani ebrei, ciò avvenne per motivi di ordine pratico: l'espansionismo italiano nel Mediterraneo aveva ancora necessità di basarsi sui gruppi influenti di ebrei connazionali presenti in varie città portuali o centri di scambio; i paesi confinanti con la penisola non avrebbero consentito l'accesso a questi nuovi apolidi, impedendo quindi al regime di realizzare la sua politica di emigrazione-espulsione; infine, dopo l'8 settembre 1943 l'occupante tedesco avrebbe più facilmente potuto appropriarsi dei loro residui beni. Ma, espellendoli tutti definitivamente dall'esercito nazionale, il fascismo di fatto proclamò cessata la loro appartenenza alla comunità nazionale e l'intera vicenda storico-nazionale avviata col Risorgimento. Fu allora, nell'autunno del 1938, che l'Italia cessò di essere una nazione; e fu cinque anni dopo, il 9 settembre 1943, con l'ingresso, da eguali, dei primi italiani ebrei in quella che era una sorta di moderna «Guardia nazionale», che quella vicenda storico-nazionale tornò ad esistere nella realtà concreta e formale.

L'introduzione di una politica (e di una legislazione) antiebraica fu – come chiarirò più avanti – principalmente un atto di politica interna. Esso coinvolse la nazione nel suo insieme, non solo la sua vita politica, o sociale, o economica, o culturale. Dal punto di vista fascista esso fu voluto e vissuto come una riforma progressiva e come un fatto non soggetto ad essere rimesso in discussione. Quest'ultima caratteristica è di notevole importanza: se i processi e le istituzioni sorti o costituiti in data precedente furono «solo» arianizzati – e talora non poterono esserlo completamente –, quelli iniziati posteriormente (dalla rivista «Primato» allo Stato poi denominatosi «Repubblica sociale italiana») furono programmaticamente (senza che fosse necessario esplicitarlo) e totalitariamente ariani e antisemiti.

Nonostante queste e altre rilevanti sue caratteristiche, la decisione presa dal fascismo presenta non pochi aspetti tuttora oscuri o di complessa interpretazione; fatto determinato dalle procedure tipiche di una dittatura (segretezza e assenza di confronti) e da quelle, del tutto simili, conseguenti sia alla «banalità» dell'antisemitismo nell'Europa degli anni trenta sia alla consapevolezza di quanto fosse terribile introdurlo ufficialmente in un paese, in un regime e in un partito sino ad allora ufficialmente esenti da esso. Riguardo all'incompletezza della nostra conoscenza di tali vicende, va però anche osservato che la stori-

grafia italiana ha adottato nei confronti della decisione fascista un atteggiamento anomalo. Nella generalità dei casi, infatti, l'analisi storiografica di una decisione prende in considerazione di volta in volta i ceti, i gruppi, le fazioni, le istituzioni o i principi che risultano o sembrano essere premiati o colpiti dalla decisione stessa. Nel caso in questione invece, più che chiedersi «perché gli ebrei?» e «perché il fascismo giunse a ritenere che essi avevano “meritato” ciò?», più cioè che verificare l'esistenza o meno di una causa interna, il dibattito interpretativo sembra aver preferito soffermarsi sull'interrogativo se Roma agì così per compiacere o no un altro Stato o sulla possibilità che Mussolini abbia colpito gli ebrei per perseguitare o mettere sull'avviso altri italiani. Questo scarso interesse verso tale verifica costituisce una componente rilevante dell'attuale intreccio di ostacoli cognitivi alla piena comprensione di quella decisione.

Da quest'ultima e dai suoi concreti sviluppi derivano, da un lato, la minore presenza postbellica di ebrei nel paese e nella sua vita nazionale, e, dall'altro, una maggiore disponibilità – rispetto agli inizi degli anni trenta – della popolazione a pregiudizi e ostilità verso gli ebrei (disponibilità a sua volta determinata dalla campagna di orientamento che accompagnò la decisione e dalla applicazione di questa, ovverosia dall'introduzione del «moderno antiebraismo» nella memoria storica nazionale; e non contrastata, caduto il fascismo, da un'eguale campagna di contro-orientamento e da un effettivo riconoscimento della gravità e della portata della decisione fascista).

2. Il quadro generale.

Nell'Europa degli anni trenta l'antiebraismo – inteso ovviamente come diffamazione o odio dell'ebreo, non certo come intenzione di sterminio – costituiva un fatto «banale», e la sua diffusione e la sua legittimazione erano in crescita. Il nuovo antisemitismo statuale della Germania era un aspetto di questa crescita; esso ovviamente favorì quest'ultima, ma non tramite pressioni tedesche su altri governi, bensì perché mostrò che era tecnicamente, politicamente e moralmente possibile varare una legislazione antiebraica. Dopo l'aggravata e sempre più rigida legislazione persecutoria varata dal III Reich a partire dal 1933, nel primo trimestre del 1938 altri paesi annunciarono e promulgarono specifici provvedimenti antiebraici: il 30 dicembre 1937 venne annunciato e il 21 gennaio 1938 venne varato il provvedimento persecutorio rumeno, il 16 febbraio venne annunciato quello italiano, il 5

marzo quello ungherese, il 12 marzo l'occupazione dell'Austria aprì le porte all'estensione della legislazione hitleriana, il 31 marzo la Polonia iniziò a legiferare contro gli ebrei polacchi emigrati¹. Così, quella che sino al 1937 era stata la caratteristica di una sola nazione – la Germania –, nel corso del 1938 divenne una delle caratteristiche del continente.

L'Italia, che aveva raggiunto l'unità nazionale anche in contrapposizione alla religione di gran lunga maggioritaria nel paese (essa fu «la sola Nazione europea [...] che la unificazione abbia raggiunto lottando contro la propria religione e la vittoria abbia saputo conquistare senza nessuna oppressione religiosa»)², e che aveva poi avuto gruppi dirigenti laici se non anticlericali, nel corso dei primi lustri del nuovo secolo conobbe il progressivo impegno dei cattolici nella vita politica; lo sviluppo del nazionalismo e del legame Chiesa-nazione; la disarticolazione del precedente quadro sociale a seguito della prima guerra mondiale; l'ascesa al potere (col fascismo) di un gruppo dirigente antidemocratico, violento e soprattutto – per quanto qui interessa – di gretta formazione provincial-tradizionale. Tutto questo creò le condizioni per un cambiamento del trattamento fatto alla minoranza ebraica. Con riferimento al quadro continentale e alla luce della svolta poi attuata dal fascismo nella seconda metà degli anni trenta, è allora legittimo porsi la seguente domanda: il quindicennio 1922-36 può essere interpretato come il periodo nel quale l'Italia recuperò il ritardo in tema di antiebraismo da essa accumulato rispetto ad altre aree europee?

Negli anni trenta, completato il processo di costruzione della dittatura, il fascismo era impegnato nella costruzione sperimentale di uno stato totalitario (processo che costituiva non una variante dell'esperienza tedesca ma – similmente a quest'ultima – un tentativo di concretizzazione di un ancora inesplorato modello astratto). È in questo processo di costruzione sperimentale che va collocata la decisione di varare la persecuzione antiebraica (la quale, osservata nella sua conduzione nel tempo, e tenendo conto delle modifiche imposte da un avvenimento esterno – la guerra –, risulta essere stata forse il maggior successo conseguito dal fascismo nel suo itinerario totalitario).

Tra gli italiani ebrei si erano manifestate, come tra gli italiani non ebrei, tanto adesioni al fascismo che scelte antifasciste; entrambe erano abbastanza consistenti da non consentire di definire il gruppo ebraico della penisola come sostanzialmente schierato da una delle due parti.

¹ Sarfatti, *Mussolini* cit., pp. 81-7.

² E. Artom, *Per una storia degli Ebrei nel Risorgimento*, in «Rassegna storica toscana», XXIV (gennaio-giugno 1978), 1, p. 144.

Anche i dati relativi alle attività lavorative e alla condizione sociale evidenziano numerose diversità interne all'ebraismo (mai impegnato nel lavoro dei campi, ma tutt'altro che sempre ricco o borghese)³. Su un altro piano, va rilevato che il numero dei matrimoni religiosamente misti era in continua crescita (proprio nel 1935-37 gli ebrei coniugatisi con non ebrei giunsero a costituire appena più del 33,3 per cento degli ebrei coniugatisi in quel triennio)⁴. Contemporaneamente però gli ebrei (in grande parte, e con differenti gradazioni) mantenevano una zona di autonomia rispetto al resto della società, e quindi anche rispetto al processo di raccolta-imposizione del consenso. Questa autonomia aveva un aspetto di ordine generale: quello concernente il fatto che era una diversità da tutti gli altri italiani cristiani (o per lo meno cattolici), e quindi non era riconducibile a fattori regionali, o di condizione sociale, o di livello di istruzione. Ora, uno Stato e una società dittatoriale sono in grado di accettare e inquadrare queste ultime, ma non riescono a padroneggiare quelle che attengono al vero pluralismo, cioè quelle relative al pensiero politico, all'identità culturale, alle ascendenze tradizionali.

3. La decisione.

L'antiebraismo aveva come fine principale quello di colpire-punire gli ebrei, rei di essere diversi, cioè – per allora – di non accettare appieno la propria *totalitarizzazione* nella nazione fascista. A più riprese, da ultimo nel 1928 e nel 1934¹, Mussolini aveva avvertito pubblicamente gli ebrei che era giunto il momento di schierarsi definitivamente dentro la nazione (cattolico) fascista.

³ R. Bachi, *La distribuzione geografica e professionale degli ebrei secondo il censimento italiano 1931*, in «Israel», XX (13 settembre 1934), 1; G. Luzzatto, *Gli Ebrei in Italia dalla marcia su Roma alle leggi razziali. Appunti sulla loro situazione economica, sociale e politica*, in *Gli Ebrei in Italia durante il fascismo*, Quaderni della Federazione giovanile ebraica d'Italia (n. 1), Torino 1961, p. 12; Eitan F. Sabatello, *Le conseguenze sociali ed economiche delle persecuzioni sugli ebrei in Italia*, in *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa*. Atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988), Camera dei Deputati, Roma 1989, pp. 84-7, 89; M. Sarfatti, *La città, la stoffa, l'identità, la persecuzione: dati sugli ebrei nell'Italia fascista*, studio di prossima pubblicazione.

⁴ Istituto centrale di statistica del regno d'Italia, *Annuario statistico italiano 1932*, Roma 1932, p. 34; Id., *Annuario statistico italiano 1933*, Roma 1933, p. 35; Id., *Annuario statistico italiano 1934*, Roma 1934, p. 25; Id., *Annuario statistico italiano 1935*, Roma 1935, p. 28; Id., *Annuario statistico italiano 1936*, Roma 1936, p. 22; Id., *Annuario statistico italiano 1937*, Roma 1937, p. 20; Id., *Annuario statistico italiano 1938*, Roma 1938, p. 30; Id., *Annuario statistico italiano 1939*, Roma 1939, p. 33 (mie elaborazioni).

¹ Sarfatti, *Gli ebrei* cit., pp. 1649-50, 1655-6.

Proprio a seguito del secondo avvertimento (formulato agli inizi del 1934 e rinnovato dopo i fermi degli antifascisti ebrei e non ebrei torinesi del marzo 1934), gli ebrei «fascistissimi» si radunarono attorno ad una rivista e ottennero infine la cooptazione di alcuni di essi nel consiglio e nella giunta dell'Unione delle comunità israelitiche italiane. Tra la primavera del 1935 e l'inizio del 1936 essi però valutarono di aver perduto la battaglia, o comunque di non poterla più condurre negli organismi dirigenti. Pertanto si dimisero dalle cariche, denunciando pubblicamente il fallimento della loro azione, ma anche – di conseguenza – del progetto di giungere a una fascistizzazione formale dell'ente organizzativo degli ebrei. Si trattò di un fatto assolutamente anomalo nell'Italia sempre più fascista e in quel momento unita intorno alla conquista dell'Etiopia e alla battaglia contro le sanzioni.

A questa vicenda di ordine generale, si affiancò quella specifica concernente la solidarietà degli ebrei italiani – al di là delle convinzioni politiche di ciascuno – verso gli ebrei tedeschi. Tale solidarietà verso le vittime del governo nazista era stata inizialmente approvata dalla dittatura italiana; successivamente però, trasformatasi la Germania in un paese «alleando», essa venne letta come una sorta di azione (interna) di politica estera indipendente da quella nazionale ufficiale. E anche in questo caso, agli occhi del fascismo, gli ebrei mostrarono di non essere e di non voler essere pienamente nazionalizzati ossia fascistizzati.

Queste sono le «cause antiebraiche della svolta antiebraica» fascista. Ad esse se ne affiancavano ed intrecciavano altre, dalla crescita della reciproca attrazione Roma-Berlino alla svolta razzista «anticamita» del maggio 1936, all'evoluzione della questione arabo-mediterranea. Ma nessuna di queste ultime fu, a mio parere, determinante.

Vi sono invece dei segnali concreti che rimandano a un'ulteriore possibile concausa, sempre attinente alla politica interna. Dalla fine del 1935 il prefetto di Ferrara (e – sembrerebbe – solo quel prefetto) mise in atto, su sollecitazione romana, una «opera di sfaldamento» della presenza ebraica nelle cariche pubbliche di quella provincia²; lui stesso ne riferì regolarmente a Roma. La vicenda si concluse due anni dopo, quando venne assorbita dallo «sfaldamento» ormai avviato in tutta la

² Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Affari Generali e Riservati, 1938, b. 2/D, fasc. 5, prefetto di Ferrara al gabinetto del ministero dell'Interno e a Direzione generale della pubblica sicurezza, 11 luglio 1936 (le veline di questo e dei successivi rapporti prefettizi sul tema – il riferimento all'anno di inizio dello «sfaldamento» è in quello del 9 novembre 1936 – sono in Archivio di Stato di Ferrara, Prefettura, cat. 30, b. 2, fasc. Situazione degli ebrei).

penisola. Se a ciò si aggiunge il fatto che le cartelline delle riunioni del Gran consiglio del fascismo del 18 novembre 1936 e del 6 ottobre 1938 contengono documenti relativi agli ebrei e all'antisemitismo proprio nella città di Balbo³, sembra legittimo, anzi doveroso, chiedersi se nel 1935-36 l'antisemitismo fosse divenuto o stesse diventando una questione e un terreno di lotta politica o personale tra gli stessi massimi dirigenti del fascismo. Ma, al riguardo, attualmente non è possibile andare al di là della semplice formulazione dell'interrogativo.

È difficile identificare il momento formale della decisione, ammesso che esso sia effettivamente esistito, e non si sia invece giunti ad essa attraverso un complesso processo.

Il primo febbraio 1936 Mussolini appose su una lettera del ministero degli Esteri l'annotazione «Non è opportuno concedere la cittadinanza agli ebrei immigrati»⁴. In effetti si trattò di una disposizione non vincolante in assoluto, di limitata rilevanza quantitativa, e non necessariamente anticipatrice di un più vasto antiebraismo. Ma è interessante osservare che il primo atto normativo col quale l'Italia, distaccandosi dal precedente razzismo «coloniale», passò al razzismo «puro», fu il passo del regio decreto legge (rdl) 1019 del primo giugno 1936, che dispose il divieto totale di concessione della cittadinanza italiana a meticci figli di genitori ignoti. Anche in questo caso la norma aveva limitata rilevanza quantitativa e non appariva esplicitamente razzista. Ma anche in questo caso essa fu seguita da una coerente progressione razzista-persecutoria: il rdl 880 del 19 aprile 1937 vietò le convivenze paramatrimoniali tra italiani e «sudditi coloniali», il rdl antiebraico 1728 del 15 novembre 1938 vietò i matrimoni tra un «italiano ariano» e un «appartenente ad altra razza», la legge 822 del 13 maggio 1940 dispose il divieto di concessione della cittadinanza italiana alla quasi totalità dei meticci, eccetera. Questi due divieti, allo stesso tempo così limitati e così profondi, sembrano segnalare non tanto una

³ ACS, Segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato (1922-1943), fasc. 242/R, sfasc. 14, ins. C (Comando generale dell'arma dei carabinieri al gabinetto del Ministero dell'interno, rapporto su scritte antisemite e sugli ebrei a Ferrara, 8 luglio 1936; parzialmente riportato in R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1988, 4^o ed., p. 210 e in G. Rochat, *Italo Balbo*, UTET, Torino 1986, pp. 196-7), e sfasc. 16, ins. B (prima pagina dell'articolo di Nello Quilici, *La difesa della razza*, in «Nuova Antologia», 73, fasc. 1596, 16 settembre 1938, pp. 133 sgg.; vedi De Felice, *Storia degli ebrei* cit., pp. 300-1); cfr. Sarfatti, *Gli ebrei* cit., pp. 1669-71. Il resoconto ufficiale della riunione del Gran consiglio del fascismo del 18 novembre 1936 non contiene alcun accenno alla questione (Partito nazionale fascista, «Foglio d'ordini», n. 170, 19 novembre 1936).

⁴ K. Voigt, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, La Nuova Italia, Firenze 1993, I, p. 41.

qualche indecisione dei decisori – il dittatore e il gruppo dirigente del regime –, quanto piuttosto l'esistenza in essi di una certa difficoltà nell'intraprendere una politica del tutto nuova, non sperimentata e certamente non richiesta da tutto il paese.

Tuttavia, a differenza del secondo divieto, per quello del primo febbraio non è al momento possibile dire se esso abbia costituito un momento della fase di transizione verso la nuova politica o il primo atto effettivo di tale nuova politica.

Quel che appare certo è che la fase di transizione si concluse comunque entro l'estate. In settembre Farinacci si impegnò in una nuova e più dura campagna giornalistica antiebraica; sempre in settembre Orano iniziò a scrivere il suo *Gli ebrei in Italia*; il 18 novembre il Gran consiglio del fascismo discusse dell'antiebraismo in atto a Ferrara e – mi pare certo – di quello da attuare in tutta Italia; quattro giorni prima di tale riunione Balbo ordinò l'apertura al sabato di alcuni negozi di ebrei a Tripoli, facendo dichiarare «Tripoli dev'essere soltanto italiana. [...] Tripoli non è Tel Aviv»; due giorni dopo tale riunione Ciano invitò gli altri ministri a non affidare ad ebrei missioni in Germania⁶; infine il 31 dicembre 1936 Mussolini scrisse sul suo «Il popolo d'Italia» che l'antisemitismo era una conseguenza «inevitabile» del «troppo ebreo»⁷, senza formulare – come invece aveva fatto nelle occasioni precedenti – l'auspicio che esso non arrivasse a concretizzarsi in Italia.

Il 1937 fu impegnato in una vasta campagna preliminare di orientamento del paese alla nuova politica e nella connessa raccolta di adesioni da parte della società. A mio parere, date le caratteristiche di questa fase, è durante essa che gli eventuali dissenzienti avrebbero potuto pubblicizzare in qualche modo il loro pensiero, ottenendo (forse, e a condizione di essere qualificati e numerosi) qualche risultato. Purtroppo però, anche a questo riguardo non possiamo andare al di là dell'identificazione della questione, troppo scarse essendo le nostre conoscenze su ciò che effettivamente avvenne.

Tra la fine dell'anno e l'inizio del 1938, questa fase venne considerata conclusa e venne presa la decisione di procedere in breve tempo al varo della normativa antiebraica, e intanto di prepararne i principi e la ricezione nel paese e all'estero. L'impostazione della persecuzione venne

⁵ R. De Felice, *Ebrei in un paese arabo. Gli ebrei nella Libia contemporanea tra colonialismo, nazionalismo arabo e sionismo (1835-1970)*, il Mulino, Bologna 1978, pp. 234-7; Id., *Storia degli ebrei* cit., pp. 539-40.

⁶ Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, Affari politici 1931-1945, Germania, b. 34, fasc. 1, velina di lettera circolare ai vari ministeri a firma di Ciano, preparata il 20 novembre 1936 e spedita il 23 novembre.

⁷ Ora in Benito Mussolini, *Opera omnia*, La Fenice, Firenze 1959, vol. XXVIII, p. 98.

definita nel corso di un processo complesso, la cui rilevante fase finale coincise col varo della normativa stessa, tra settembre e novembre 1938.

Gli aspetti più rilevanti della decisione erano quelli concernenti la definizione della platea dei perseguitandi e l'identificazione dei singoli perseguitati.

Riguardo al primo, l'ipotesi attualmente maggiormente convincente è che sul finire del 1936 il gruppo dirigente fascista abbia convenuto di indirizzarsi verso un antiebraismo «parziale», esentando dalla persecuzione gli ebrei in possesso di meriti nazionali (in particolare bellici e fascisti). Non è possibile stabilire per quanti decisori ciò costituisse l'obiettivo definitivo e per quanti un obiettivo intermedio. Forse alcuni di essi si auguravano che gli ebrei con meriti provocassero una scissione dell'organizzazione generale unitaria degli ebrei d'Italia e dessero vita a una propria «organizzazione ebraico-nazionale». Come già detto, la decisione di perseguitare anche questi ebrei venne adottata nel corso dell'autunno 1938; più esattamente, dapprima (in settembre-ottobre) essi vennero dichiarati assoggettabili a una persecuzione di entità ridotta, in seguito (in novembre) a una persecuzione pressoché uguale a quella stabilita per gli ebrei privi di meriti (al dunque, ai «discriminati» – così vennero denominati gli ebrei «meritevoli» – fu concesso solo, e per un massimo di due ulteriori generazioni, di mantenere intatto il patrimonio immobiliare e industriale, di esercitare parzialmente la libera professione, di detenere armi da caccia e cimeli bellici, e poco altro)⁸.

Va inoltre tenuto presente che dal febbraio 1938 il regime prospettò pubblicamente una persecuzione articolata anche per fasce quantitative, individuando nella percentuale dell'uno per mille la massima presenza accettabile di ebrei in ciascun comparto della società; ma tra la fine di agosto e settembre tale progetto venne del tutto accantonato, probabilmente a seguito dell'accertamento dell'alto numero di ebrei «discriminabili» e di un più generale progressivo indurimento persecutorio⁹.

Decisa la persecuzione degli ebrei, occorre stabilire chi era ebreo. I perseguitandi potevano essere selezionati sulla base della loro volontaria adesione all'ebraismo (iscrizione a una Comunità israelitica, ecc.) o sulla base della loro «involontaria» discendenza da genitori, nonni o comunque avi ebrei. Non è noto quando e non è ben chiaro in quali circostanze, ma Mussolini scelse – prima del settembre 1938 – questa

⁸ Cfr. Sarfatti, *Mussolini* cit., pp. 87-123; e, per le esenzioni, Id., *Gli ebrei* cit., pp. 1690-1.

⁹ Cfr. Sarfatti, *Mussolini* cit., pp. 87-105.

seconda strada, dando quindi alla legislazione persecutoria un'intelaiatura razzista di tipo biologico. In termini riassuntivi, il figlio di due persone di «razza ariana» era classificato «ariano» anche se professava la religione ebraica, il figlio di due persone di «razza ebraica» era classificato «ebreo» anche se professava una religione diversa dall'ebraica, i discendenti da matrimoni «razzialmente misti» erano ripartiti nell'una o nell'altra categoria a seconda di vari parametri (ma chi aveva oltre il 50 per cento di «sangue ebraico» venne alla fine sempre classificato di «razza ebraica», mentre per i casi opposti non venne stabilita alcuna norma classificatoria automatica)¹⁰.

Il «fine antiebraico» della «persecuzione antiebraica» (ossia, a mio parere, il «fine» principale della decisione) non era quello di mantenere gli ebrei nella penisola in condizione di inferiorità, bensì quello di eliminarli *dalla* penisola, cioè di farli emigrare. Da questo punto di vista non vi erano differenze rispetto al «fine» della persecuzione antiebraica attuata nel III Reich fino al 1940-41 (va però notato che il governo fascista non introdusse norme persecutorie aventi carattere unicamente umiliante). La legislazione persecutoria italiana del 1938-39 colpì esplicitamente solo i diritti degli ebrei, in particolare quelli all'istruzione e al lavoro, separando gli ebrei dai non ebrei e stimolando quindi di fatto i primi all'emigrazione. Inizialmente quest'ultima venne solo facilitata e promossa; successivamente – quando il processo di separazione aveva raggiunto un discreto livello – essa fu oggetto di un progetto legislativo (1939) e di un esplicito invito ai dirigenti dell'ebraismo italiano (1940); ma l'estendersi della guerra ne impose la sospensione e il rinvio¹¹, e successivamente, a causa dell'indurirsi del conflitto e degli avvenimenti dell'estate-autunno 1943, la sostituzione con la politica dell'eliminazione degli ebrei *della* penisola.

Finora non sono stati identificati contrasti nel gruppo dirigente fascista relativamente alla decisione presa nel 1936 di addivenire ad una qualche persecuzione degli ebrei. Sono testimoniate invece alcune obiezioni e critiche espresse da Acerbo, Balbo, De Bono e Federzoni nella riunione del Gran consiglio del fascismo del 6 ottobre 1938¹². Esse però, concernendo quasi esclusivamente la normativa sugli ebrei con meriti, appaiono interne alla decisione persecutoria e non rivolte contro essa. Peraltro nessuno studioso ha sinora affrontato con completezza né questo tema, né quelli della crescita delle correnti antie-

¹⁰ *Ibid.*, pp. 8, 111-3; Id., *Gli ebrei* cit., pp. 1687-8.

¹¹ Sull'intera questione vedi *Ibid.*, pp. 1691, 1701-3.

¹² De Felice, *Storia degli ebrei* cit., pp. 302-4.

braiche radicali dentro il PNF e il suo gruppo dirigente, dell'utilizzo dell'antisemitismo come strumento di lotta politica interna al PNF, delle eventuali «intenzionalità» e «funzionalità» dell'intero sviluppo 1936-38. Ciò detto, resta il fatto che tutto sembra convergere intorno a Mussolini, alle sue elaborazioni personali, alle sue decisioni di far proprie le idee e le intenzioni dell'uno o dell'altro.

Come già notato, nel 1938 il continente conobbe una rigogliosa crescita di legislazioni antiebraiche. Ogni paese produsse la propria, con caratteristiche originali: ciascuna di esse costituì una concretizzazione specifica di un modello astratto (caratteristica venuta meno con l'inizio della guerra e delle occupazioni tedesche). Al momento in cui venne varata, la legislazione antiebraica italiana era la più grave dopo quella tedesca, e alcune sue norme (in particolare quelle dell'espulsione di tutti gli studenti ebrei dalle scuole pubbliche e dell'espulsione degli ebrei stranieri dal paese) erano più gravi di quelle tedesche vigenti in quel momento.